

# **POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO**

## **Lotto n. 2**



COMUNE DI VICENZA  
CORSO A. PALLADIO N. 98 – PALAZZO  
36100 VICENZA  
P.IVA 00516890241

**CODICE CIG 94684013AF**

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	31.12.2022
alle ore	24,00 del	31.12.2025

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	31.12
------------------------	-------

## Sommario

---

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Definizioni .....	5
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio .....	10
<b>SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE .....</b>	<b>11</b>
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.....	11
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori .....	11
Art. 3 – Durata del contratto .....	12
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione e aggiornamento premio.....	12
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto .....	13
Art. 6 – revisione dei prezzi .....	14
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione.....	14
Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione .....	15
Art.9 - Forma delle comunicazioni.....	15
Art. 10 – Oneri fiscali .....	15
Art. 11 – Foro competente .....	15
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge .....	15
Art. 13 - Interpretazione del contratto .....	15
Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società .....	16
Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....	16
Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio .....	16
Art. 17 – Clausola Broker .....	16
Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i. ....	17
Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione) .....	17
Art. 20 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) .....	17
<b>SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>18</b>
Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione .....	18
Art. 2 – Esclusioni.....	18
Art. 3 – Beni esclusi dall'assicurazione .....	21
<b>SEZIONE 4 - ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI COPERTURA .....</b>	<b>21</b>

---

Art.1 – Spese di demolizione e sgombero .....	21
Art.2 – Spese peritali e per consulenti in genere.....	22
Art.3 – Ricorso terzi e locatari .....	23
Art.4 – Rischio locativo .....	23
Art. 5 – Maggiori costi.....	23
Art. 6 - Perdita Pigioni.....	24
Art 7 - Spese ricerca guasto .....	24
Art. 8 - Eventi atmosferici .....	24
Art. 9 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti .....	25
Art. 10 - Eventi sociopolitici e terrorismo.....	25
Art.11 – Cedimento o franamento o smottamento del terreno .....	26
Art.12 – Opere di Fondazione.....	26
Art. 13 - Costi di collaudo .....	26
Art 14 – Crollo e collasso strutturale .....	27
Art 15 – Eventi sismici/Terremoto.....	27
Art. 16 - Rottura vetri e cristalli .....	27
Art. 17 – Ricostruzione archivi.....	27
Art. 18 – Mancato freddo .....	28
Art. 19 – Fenomeno elettrico/elettronico .....	28
Art. 20 – Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano.....	29
Art. 21 – Furto - Rapina– Estorsione – Scippo .....	29
Art. 22 – Danni durante il trasporto dei valori.....	32
Art. 23 – Contraffazione di valuta.....	32
<b>SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI .....</b>	<b>32</b>
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro .....	32
In caso di sinistro il Contraente deve: .....	32
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno .....	33
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno.....	33
Art.4 – Mandato dei periti .....	34
Art.5 - Operazioni peritali .....	34
Art.6 - Differenziale storico-artistico .....	34
Art. 7 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno .....	35

---

Art. 8 – Assicurazione con dichiarazione di valore .....	37
Art.8 BIS –Adeguamento somme assicurate (Leeway Clause) .....	39
Art. 10 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale.....	39
Art.10 - Limite massimo dell’indennizzo.....	40
Art.11 – Pagamento dell’indennizzo.....	40
Art.12 – Indennizzo separato per ciascuna partita.....	40
Art. 13 – Reintegro automatico delle somme assicurate .....	40
Art.14 - Rinuncia all'azione di rivalsa-surroga .....	40
Art.15 – Anticipo indennizzi.....	41
Art.16 – Recuperi.....	41
Art.17 – Certificati rilasciati dall’Autorità .....	41
<b>SEZIONE 6 -SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI .....</b>	<b>42</b>
Art.1 – Partite, somme assicurate .....	42
Art. 2 - calcolo del premio .....	42
Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie.....	43
Art. 4 – Clausola di raccordo (valida in caso di emissione di contratti distinti per le partite tassabili e quelle esenti) .....	47
Art. 5 – Riparto di coassicurazione (valido solo in caso di coassicurazione) .....	47
Art. 6 - Clausole vessatorie .....	47

## PREMESSA

---

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (eventuale).

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

---

## Art. 1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Allagamento</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o altro liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
<b>Apparecchi ad impiego mobile [COME IN CORSO]</b>	<p>Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi: personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e pe la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e di recezione dati, apparecchi di rilevazioni in genere, proiettori, lavagne luminose e simili, impianti ed apparecchiature non stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente ecc.</p> <p>Rientrano nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p>
<b>Archivi e dati elettronici</b>	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte di programmi
<b>Arredo urbano</b>	Panchine e sedute in genere, edicole, giochi per bambini, cesti per la raccolta dei rifiuti, fioriere, statue e fontane, porta-biciclette, pensiline, bacheche espositive ed informative, attrezzature facenti parte dei percorsi della salute e simili.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Attrezzature/Apparecchiature elettriche-elettroniche</b>	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato quale a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, solari termici, impianti fotovoltaici non installati su fabbricati, nonché apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, segnalazione, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque posti se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso, che sia parte e/o destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; rientrano

	<p>in questa voce anche le parti e opere murarie che siano loro naturale completamento.</p> <p>Sono compresi nella presente definizione i sistemi di controllo accessi (controller di accesso, lettore di carte a prossimità digitale, interfaccia software, segnalatore per abilitazione accessi) armadi di cablaggio strutturato fonia-dati, quadri elettrici, impianti di segnale, telecamere di videosorveglianza e quant'altro a supporto del parcheggio BICIPARK sito presso la stazione ferroviaria di Vicenza;</p>
<b>Autocombustione</b>	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
<b>Beni immobili (Fabbricati di interesse storico-artistico)</b>	Beni aventi le caratteristiche costruttive descritte alla partita Beni immobili/Fabbricati, di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53
<b>Beni immobili (Fabbricati)</b>	La costruzione con relative fondazioni, opere edili di elevazione e copertura, le opere di finitura interne e degli altri elementi costruttivi. Gli impianti idrici, igienici e sanitari, elettrici fissi, di riscaldamento, l'impianto per la difesa dalle scariche atmosferiche, gli ascensori, reti di trasmissione dati, impianti di segnalazione allarmi, impianti audio-video, come pure altri impianti od installazioni considerate immobili per natura e per destinazione, comprese le costruzioni minori, ancorché poste all'esterno e separate dai corpi principali dei siti. Sono altresì compresi gli oneri relativi alla direzione lavori, a concessioni, urbanizzazioni, collaudi e allacciamenti. Connessioni ed infrastrutture, comprese convenzionalmente nella definizione di fabbricato e quindi incluse nella medesima partita, costituite da pavimentazioni, fognature ed illuminazioni esterne, il tutto compreso dei relativi basamenti e fondazioni, entro il perimetro del fabbricato e delle sue dipendenze
<b>Beni mobili</b>	<p>Tutto quanto non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, inclusi impianti ed attrezzature in genere, attrezzature/apparecchiature elettroniche (come definite) programmi in licenza d'uso (come definiti), valori (come definiti), opere e oggetti d'arte (come definiti), mezzi di custodia (come definiti), e merci oltre a macchinari e macchine operatrici in genere purché non registrati al P.R.A., biciclette, arredamento, cancelleria, libri, riviste, attrezzature di laboratorio compresi i materiali di consumo necessari, macchinari di analisi e rilevazione, strumentazione medica, contenuto all'interno di immobili o impianti o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi, altri enti o affidate al personale del Contraente.</p> <p>Non rientrano nella definizione di beni mobili quadri, dipinti, affreschi, mosaici sculture, incisioni, collezioni, reperti, tappeti antichi, mobili antichi,</p>

	<p>libri e riviste di valore storico, manoscritti, disegni e quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta di proprietà del Contraente o di Terzi già assicurato mediante specifica copertura assicurativa stipulata dal Contraente o da terzi per conto del Contraente.</p> <p>Ai fini della presente polizza si conviene tra le parti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la segnaletica stradale e l'arredo urbano (come definito) si intendono valorizzati nella partita beni mobili ancorché fissati al terreno o ad altro supporto;</li> <li>- la struttura dedicata a parcheggio BICIPARK presso la stazione ferroviaria</li> <li>- quanto non rientrante in specifica partita o nella definizione di Beni immobili/ Fabbricati si intende assicurato nella presente partita Beni mobili/Contenuto</li> </ul>
<b>Broker</b>	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Cose assicurate</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
<b>Danni consequenziali</b>	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
<b>Danni diretti</b>	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Danni indiretti</b>	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
<b>Dati</b>	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte di programmi
<b>Dipendenti</b>	Il personale subordinato e parasubordinato che svolge l'attività per conto del Contraente; ai fini delle garanzie furto, estorsione, rapina sono equiparati ai dipendenti del Contraente gli Amministratori, i collaboratori, gli stagisti, nonché gli agenti delle Forze dell'Ordine, i Carabinieri, le guardie giurate di Istituti Privati di Vigilanza
<b>Estorsione</b>	Il reato così come definito dall'art. 629 del Codice Penale
<b>Evento sismico/Terremoto</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"
<b>Fenomeno elettrico</b>	Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche elettriche, si manifesta sotto forma di fusioni, abbruciamenti, scoppi etc. negli impianti apparecchiature e macchinari, circuiti elettrici ed elettronici, serventi alla

	produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e utilizzazione di energia elettrica
<b>Fermentazione</b>	Trasformazione chimica della materia organica
<b>Franamento</b>	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni
<b>Franchigia</b>	La parte di danno espressa in valore fisso che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'Assicurato
<b>Furto</b>	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale
<b>Incendio</b>	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Infedeltà dei dipendenti</b>	Furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con al loro complicità
<b>Infiammabili</b>	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V
<b>Inondazioni e/o alluvioni</b>	Fuoriuscita, per qualsiasi causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
<b>Massimale per sinistro o limite di indennizzo</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
<b>Mezzi di chiusura dei locali</b>	L'Assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antiscalfatura, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta a inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq con lato minore non superiore a 18 cm o , se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.



<b>Mezzi di custodia</b>	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche per la riscossione dei ticket, distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere
<b>Opere e oggetti d'arte</b>	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico
<b>Partita</b>	Ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Primo rischio assoluto</b>	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
<b>Programmi in licenza d'uso</b>	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti.
<b>Rapina</b>	Il reato così come definito dall'art. 628 del Codice Penale
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Rischio locativo</b>	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato in conseguenza di un evento garantito dalla presente polizza
<b>Scoperto</b>	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che per ciascun sinistro resta a carico dell'Assicurato
<b>Scoppio</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
<b>Sinistro/Danno</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Società</b>	La Compagnia di Assicurazione
<b>Stima accettata</b>	Valore commerciale attribuito ad un bene di comune accordo tra le Parti
<b>Terrorismo</b>	Ogni atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Ubicazioni e/o stabilimenti</b>	Tutti i luoghi dove sono ubicati i beni dell'Assicurato anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la

	<p>propria attività sia principale che secondaria, accessoria ecc. o comunque dove abbia un interesse assicurabile.</p> <p>Sono inclusi nella definizione di stabilimenti anche le aree recintate di pertinenza degli immobili assicurati.</p>
<b>Valore intero</b>	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 del C.C.
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
<b>Singola ubicazione:</b>	<p>La presente definizione vale per la garanzia Inondazione, Alluvione e Terremoto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati uniti tra di loro, e non separati, anche se con numero civico diverso.</li> <li>- Complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati separati tra di loro, ma avente un unico numero civico</li> </ul>

## Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

Amministrazione Comunale - Ente Territoriale.

L'Attività assicurata è quella istituzionale esercitata dal **Comune di Vicenza** ai sensi di quanto previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, e Normative in genere in materia di Pubblica Amministrazione.

Sono comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A condizione che esista interesse assicurabile o che per il contraente gravi l'obbligo di assicurare anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per l'esercizio delle attività del Contraente, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nel mondo attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

I beni mobili si intendono garantiti anche se ubicati presso terzi o in immobili gestiti da terzi e anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

---

### Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Si conviene tuttavia che l'omissione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e/o durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare se esistono in contiguità dei beni assicurati, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l'utilizzo o il deposito di sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l'esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, e manutenzione straordinarie.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

### Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le parti che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Nei casi in cui la copertura sia operante per entrambe le polizze, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2022 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2025 senza tacito rinnovo, ma potrà essere rinnovato, su espressa richiesta della Contraente, per un massimo di un anno.

L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per l'attivazione dell'opzione di rinnovo confermi per iscritto la propria accettazione, la polizza si intenderà rinnovata per il periodo concordato senza possibilità, per le Parti di esercitare, per la scadenza annuale immediatamente successiva, la facoltà di recesso di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

Il premio di rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all'art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

In caso di mancato riscontro da parte della Società nei termini indicati, così come nel caso di espressa non accettazione dell'esercizio dell'opzione di rinnovo, il contratto cesserà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza o alla scadenza dell'eventuale rinnovo annuale concordato, salvo l'attivazione della proroga temporanea di cui all'ultimo capoverso del presente articolo che dovrà essere concessa in qualsiasi caso di cessazione della polizza, compreso il mancato rinnovo del contratto.

#### **[OPZIONE MIGLIORATIVA 1]**

L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 1 mese rispetto alla scadenza contrattuale e la Società si impegna sin da ora a rinnovare la copertura assicurativa alle condizioni in essere.

Seguito ricezione della richiesta di rinnovo, la Società provvederà ad emettere appendice a contrattualizzazione della nuova scadenza.

Il premio di rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all'art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso da una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche il/i periodo/i richiesto/i, purché non eccedente/i, purché non eccedente/i i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

### Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione e aggiornamento premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per le partite per le quali il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, lo stesso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà conteggiato alla fine di ogni periodo assicurativo come disciplinato all'art. 8 "Assicurazione con dichiarazione di valore" e all'art. 8bis "Adeguamento somme assicurate (Leeway Clause)" della Sezione 5.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, così come quelle relative all'adeguamento del premio, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente delle apposite appendici ritenute corrette emesse dalla Società.

Se il Contraente non effettua nel termine contrattualizzato la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati o di mancato pagamento dei premi di regolazione/adeguamento non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

## Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto dalla rata successiva dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

## Art. 6 – revisione dei prezzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 4/2022, nonché dell'art. 106, comma 1 del D. lgs. 50/2016, a partire dal secondo anno ed a condizione che siano stati liquidati dalla Società stessa sinistri per un importo complessivo superiore del 10 (dieci) % rispetto al premio imponibile corrisposto (sinistri liquidati/premio imponibile  $\geq$  110), i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Aggiudicatario, da inviare alla Contraente mediante lettera raccomandata o pec. La parte richiedente dovrà comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute e dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi tra quelli previsti nel disegno di gara e quelli che la medesima deve accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

## Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

### 7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

### 7.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

### 7.3) Recesso a seguito di sinistro **[OPZIONE BASE]**

Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

### 7.3) Recesso a seguito di sinistro **[OPZIONE MIGLIORATIVA 2]**

Tale condizione non si applica al presente contratto.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 16 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.
2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;
3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adequamento premio".

### Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art.9 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuti devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax ecc.

### Art. 10 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### Art. 11 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

### Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

### Art. 15 – Titorarietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 60 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento dei sinistri con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

### Art. 17 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 6% del premio imponibile.



### Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Tuttavia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1911 del C.C. ogni Società indicata nel riparto è obbligata solidalmente con le altre Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 20 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

**VERSIONE 1** - Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**VERSIONE 2** - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

## SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

### Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso dall'art. 2 "Esclusioni" della presente Sezione.

Sono altresì assicurati, anche in deroga all'art. 1912 c.c. i danni causati, verificatisi in occasione o determinati da movimenti tellurici, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo e, anche in deroga all'art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere.

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare e/o ridurre l'evento dannoso anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

La presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come sopra indicato, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

### Art. 2 – Esclusioni

La Società, non è obbligata unicamente a risarcire i danni dovuti a o causati da:

- 1) atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra" le azioni di

- organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 2) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; [IN CORSO] non sono comunque esclusi i danni derivanti da:
- a. esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo e non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
  - b. incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
- 3) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato; [IN CORSO: dolo dell'Assicurato e del Legale Rappresentante dell'Ente. La colpa grave dei predetti, invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri]
- 4) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- 5) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- 6) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- 7) infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- 8) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- 9) truffa, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimenti e ammanchi. [IN CORSO ai fini della presente esclusione per infedeltà dipendenti si intende il furto e/o l'appropriazione indebita attuata da dipendenti o con la loro complicità]
- 10) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- 11) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi di macchinari; non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- 12) trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori degli stabilimenti, salvo per quanto previsto dalla garanzia "portavalori";
- 13) eruzioni vulcaniche, bradisismo e maremoti;
- 14) furto/rapina di beni/oggetti in rame (salvo se facenti parte degli oggetti d'arte assicurati nella presente polizza e/o degli oggetti rinvenuti e registrati e riposti in cassaforte);
- 15) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; in caso di scoppio di macchine o impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell'impianto che hanno provocato il danno;

Sono inoltre esclusi i danni:

- 16) indiretti di qualsiasi natura tranne quanto eventualmente ed espressamente ricompreso;
- 17) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili, fatti salvi i danni da imbrattamento che si convengono ricompresi tra gli atti vandalici;
- 18) derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- 19) i danni attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, i danni di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità;
- 20) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; i danni la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
- 21) tutti i danni, perdite o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causato, indotto o derivato da:
  1. guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico oppure uso o impiego, al fine di causare danni, dai computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico;
  2. qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.
  3. Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato.
  4. Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o i suoi beni.
  - 5 Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza.
- 22) di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivanti da, riconducibili a, causati da o relativi a:
  - 1) qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia trasmissibile;

2) qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmisibile;

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmisibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmisibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmisibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della presente esclusione si definisce Malattia Trasmisibile si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

### Art. 3 – Beni esclusi dall'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare unicamente i danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (salvo quanto facente parte degli oggetti d'arte assicurati e degli oggetti rinvenuti e registrati e riposti in cassaforte);
2. Strade, terreni e pavimentazioni non di pertinenza dei fabbricati assicurati;
3. Enti all'aperto non per naturale destinazione o funzione ed uso;
4. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
5. Beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente;
6. Automezzi iscritti al PRA di proprietà del Contraente, aeromobili e natanti;
7. Fabbricati ERP Edilizia Residenziale Popolare

## SEZIONE 4 - ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI COPERTURA

---

### Art.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo previsto dal contratto per tale garanzia, alla Sezione 6 alla voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, compresi scavi e reinterri e inclusi i costi di smaltimento e bonifica degli stessi;

b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque, fanghi od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene, salute e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

La Società risarcisce inoltre le spese sostenute per smontare, rimuovere, trasportare conservare e ricollocare e rimontare le cose mobili di terzi non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nei soli casi in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione fabbricati danneggiati, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di € 15.000,00.

Nell'ambito della presente clausola rientrano in copertura anche tutti quei costi e spese documentate, ragionevolmente sostenute, nei limiti delle accertate necessità, per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sostenute direttamente e/o affidate a ditte terze per: tagliare, abbattere, rimuovere, raccogliere, stoccare, noleggiare attrezzature, locare terreni/fabbricati, trasportare, smaltire, bonificare e mettere in sicurezza cose (alberi, sedime stradale, sponde di canali/argini/fiumi/laghi, arenile, segnaletica stradale, pali ed illuminazione pubblica ecc.) di proprietà del Contraente/Assicurato o di proprietà di terzi ma dei quali, il Contraente/Assicurato ha l'onere della custodia e/o della manutenzione e/o del ripristino della loro funzionalità ed integrità, anche se e quanto non assicurati nella presente polizza, per danni riconducibili ad eventi coperti dalla presente polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata a P.R.A. nel limite di € 100.000,00 per sinistro/annualità assicurativa.

L'operatività della presente estensione è subordinata alla dichiarazione ai sensi dell'art. 106 c. a) LR n. 11/2001 Regione Veneto dell'esistenza dello stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica.

La Società adempirà all'obbligazione entro 30 giorni dalla data della dichiarazione dello stato di crisi ai sensi dell'Art. 106 c. a) LR n. 11/2001 Regione Veneto

## Art.2 – Spese peritali e per consulenti in genere

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile, le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere (architetti, professionisti, ingegneri, ecc), scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 5 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Spese Peritali e per consulenti in genere".

### Art.3 – Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale stabilito, e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30 % del massimale stesso

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Ricorso Terzi e locatari".

### Art.4 – Rischio locativo

La Società garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui utilizzati, presi in locazione e/o in comodato d'uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### Art. 5 – Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione i servizi di pubblica utilità e/o le attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data del sinistro.

A titolo a titolo esemplificativo e non limitativo verranno indennizzate le spese di:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, linea internet, ecc.;
- noleggio attrezzature e veicoli;

- trasporto dipendenti;
- uso di impianti o apparecchi sostitutivi, utilizzo linee, condotte, tubazioni, reti, reti informatiche alternative;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi;
- temporaneo trasferimento di attività presso altri siti;
- lavoro straordinario, notturno o festivo.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Maggiori Costi".

### Art. 6 - Perdita Pigionari

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Perdita pigioni".

### Art 7 - Spese ricerca guasto

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti anche idrici, igienici, di condizionamento, di prevenzione incendio e di altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di liquidi o altre sostanze in essi contenute, inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.. e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Spese ricerca guasto".

### Art. 8 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, pioggia, grandine, neve.

I danni causati da pioggia, grandine e neve relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.

La Società non risponde dei danni subiti da:

- insegne e antenne e consimili installazioni esterne;
- cose poste all'aperto non per naturale destinazione;
- baracche e casette esclusivamente di legno o plastica, e quanto in esse contenuto.



Relativamente agli enti all'aperto per loro naturale destinazione, sono esclusi i danni dovuti al graduale deterioramento, logorio, usura quale conseguenza naturale degli effetti graduali degli agenti atmosferici.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime. Restano tuttavia esclusi i danni ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.

b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;

c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;

d) danni causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti, infissi regolarmente chiusi, compresi quelli determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve, dal loro scioglimento o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi, in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale;

e) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati assicurati in polizza, a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Eventi atmosferici".

### Art. 9 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da inondazioni e alluvioni, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane), rotture di fognature e allagamenti anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni subiti dalle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Inondazioni, alluvioni" e "allagamenti"

### Art. 10 - Eventi sociopolitici e terrorismo

La Società risponde dei danni occorsi alle cose assicurate a seguito, o in occasione di, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici (compresi gli imbrattamenti) o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo salvo che l'Assicurato si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero delle ubicazioni occupate.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 mt da esse, nonché i danni causati da

mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purchè conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente articolo.

Limitatamente alla garanzia Terrorismo la Società non indennizza i danni derivanti da:

- contaminazione a mezzo di sostanze dannose chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- interruzione di servizi quali erogazione di energia, gas, acqua.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alle voci "Eventi sociopolitici" e "Terrorismo e sabotaggio".

### Art.11 – Cedimento o franamento o smottamento del terreno

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante.

Si intendono assicurate le spese per il ripristino del terreno anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Cedimento o franamento o smottamento del terreno".

### Art.12 – Opere di Fondazione

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato in base al disposto della Sezione 5 art. 7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Opere di fondazione".

### Art. 13 - Costi di collaudo

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per prove di idoneità, collaudo e controllo di macchinari di merci o altri enti a seguito di evento risarcibile a termini di polizza anche se tali enti risultano apparentemente illesi ma vi sia il ragionevole dubbio che possono aver subito danni.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Costi di collaudo".

### Art 14 – Crollo e collasso strutturale

La garanzia si intende estesa ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale, conseguenti a cedimento delle fondazioni, sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Crollo e collasso strutturale".

### Art 15 – Eventi sismici/Terremoto

la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto e fenomeni tellurici. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Ai soli effetti della presente garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto;
- i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
- i danni connessi al furto, rapina, smarrimento saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Eventi Sismici/terremoto".

### Art. 16 - Rottura vetri e cristalli

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura di lastre di cristallo o mezzo cristallo, specchio o vetro fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale tanto all'interno che all'esterno dei locali, su porte o bussole, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragani, nonché da ogni altro evento coperto dalla presente polizza. In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi.

Dalla presente garanzia e relativa limitazione sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici, comprese le c.d. facciate continue, che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato;

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Vetri e cristalli".

### Art. 17 – Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi cartacei e/o elettronici, di documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e programmi utente, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

E' facoltà dell'Assicurato ricostruire i propri programmi di utente anche in una nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

La Società tuttavia non risponde dei danni relativi alla perdita di archivi dovuti a:

- presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;
- avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di Polizza;
- malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

Si conviene che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni Materiali e Diretti all'Hardware rientrante sotto la Partita "Beni mobili/Contenuto".

La presente garanzia é prestata, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Ricostruzione archivi".

### Art. 18 – Mancato freddo

La Società risponde dei danni subiti da beni posti in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione e/o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- b) fuori uscita del liquido refrigerante

conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o altre sostanze utilizzate allo scopo o di produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Gli eventi di cui ai punti a) e b) sono assicurati anche se causati da atti dolosi e/o eventi sociopolitici.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Mancato freddo".

### Art. 19 – Fenomeno elettrico/elettronico

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature facenti parte dei beni assicurati, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici-elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La Società non risponde dei danni :

a) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Fenomeno elettrico/elettronico".

### Art. 20 – Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano

La Società sulla base delle garanzie prestate con la presente polizza indennizza i danni subiti dalla rete di illuminazione pubblica, dagli impianti semaforici, dalla segnaletica stradale, dall'arredo urbano (panchine, attrezzature parchi gioco, attrezzature percorsi della salute, fioriere, statue, fontane ecc).

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano".

### Art. 21 – Furto - Rapina– Estorsione – Scippo

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di beni facenti parte della partita Beni Mobili a seguito di furto (anche perpetrato con destrezza), rapina (anche se iniziata all'esterno dei locali), scippo e estorsione, da chiunque o comunque commessi.

In caso di ritrovamento della refurtiva sono compresi in garanzia:

-i compensi dovuti a Terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva;

-le spese documentate sostenute per il ricovero, la custodia e il rientro dei beni ritrovati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Furto – rapina – estorsione – scippo".

Sono parificati ai danni da furto o rapina o estorsione, consumati o tentati, i danneggiamenti agli stabilimenti (ed ai relativi fissi ed infissi) fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 "guasti cagionati dai ladri".

Eventuali danni subiti dai beni facenti parte della partita Beni Mobili relativamente ad atti vandalici commessi in connessione al compimento/tentativo di furto/rapina/estorsione verranno liquidati nei limiti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio".

### Furto/rapina/estorsione/scippo di beni

Salvo per quanto riguarda gli enti posti all'aperto per loro naturale destinazione e/o per quanto diversamente stabilito in polizza, è condizione essenziale, per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto, che le cose assicurate siano poste all'interno degli stabilimenti.

Per l'efficacia della copertura assicurativa furto, le aperture verso l'esterno degli stabilimenti devono essere conformi alle Definizioni "Mezzi di chiusura dei locali".

Si conviene tuttavia che i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano, siano insufficienti o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati in polizza oppure commessi attraverso le luci, i serramenti o inferriate non conformi a quanto previsto in polizza, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile.

La Società indennizza le cose assicurate in caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- I. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi, e simili;
- II. utilizzando chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite, a condizione, in questo caso, che lo smarrimento sia stato denunciato alle autorità competenti prima del sinistro;
- III. per via diversa da quella ordinaria mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- IV. in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

I termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali ulteriori difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque riposti all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Rientrano in regolare copertura anche i beni posti all'aperto per loro naturale destinazione. Per tali beni la limitazione "Mezzi di chiusura dei locali" riconducibile alla garanzia furto/rapina non è operativa.

#### **Furto, rapina, estorsione biciclette elettriche**

La garanzia si intende estesa anche al furto/rapina/estorsione di biciclette elettriche (a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero) di proprietà del Contraente, o dallo stesso gestite in comodato, ed utilizzate da dipendenti, operatori e collaboratori del Comune Contraente in occasione di missioni/adempimenti di servizio.

La garanzia è operante solo per i casi di furto totale purché denunciato entro le 24 ore alle Autorità competenti.

La garanzia è operante anche in caso di furto avvenuto mentre le biciclette erano parcheggiate all'aperto purché fosse operante un sistema di chiusura/blocco del mezzo.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Furto E-Bike".

Limitatamente alle ubicazioni ove è previsto l'accesso di pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia costante presenza di persone.

**Furto commesso e/o agevolato da dipendenti del Contraente/Assicurato.** La garanzia è estesa al furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

**Furto/rapina/estorsione/scippo di valori.** Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte all'interno dei fabbricati.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni e/o danneggiamento dei valori in occasione di furto/tentato furto o scippo, estorsione o rapina comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori si trovino.

**Furto con destrezza.** L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza avvenuto all'interno dei locali durante l'orario di apertura al pubblico, fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Furto con destrezza" a condizione che il sinistro sia denunciato alle autorità competenti entro i 3 giorni immediatamente successivi alla data di accadimento.

**Mancanza di custodia o disabilitazione.** La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabilitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

**Furto di beni all'interno di veicoli.** La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato quando tali beni si trovano all'interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà o non dello stesso, a condizione che vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo, e siano rispettate le seguenti condizioni:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, e sia provvisto di tetto rigido;
- i beni siano riposti in modo da non essere visibili dall'esterno;
- il furto venga denunciato alle Autorità competenti.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Furto di beni all'interno di veicoli".

### Art. 22 – Danni durante il trasporto dei valori

La Società assicura la perdita di “valori” per qualsiasi causa durante il loro trasporto, anche all’interno degli stabilimenti dell’Assicurato.

La garanzia è valida purché tale trasporto sia affidato:

a) a uno o più dipendenti dell’Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avviene per colpa o dolo imputabile a quest’ultimi o a seguito di infortunio o improvviso malore occorso agli stessi durante il trasporto dei valori;

b) a Istituti specializzati nel trasporto dei valori (con esclusione delle Poste). In tale caso la polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:

- contratto dell’Assicurato con suddetto trasportatore;
- assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Il trasporto potrà essere effettuato dai dipendenti del Contraente (purché di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni) con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

### Art. 23 – Contraffazione di valuta

La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall’accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l’alterazione riguardino esclusivamente moneta nazionale avente corso legale.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 alla voce “Contraffazione di valuta”.

## SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI

---

### Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 giorni da quando l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:



- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
- f) In caso di perdita di titoli di credito esperire se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

## Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 5 della Sezione 3 "Spese Peritali" della presente polizza.

## Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione "Obblighi in caso di sinistro".
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.7 della presente Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione " Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

## Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Fermo quanto disposto dall'art. 1 "Obblighi in caso di sinistro" della presente Sezione, è concesso al Contraente/Assicurato di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali senza che questo possa comportare pregiudizio nella liquidazione del danno.

## Art.6 - Differenziale storico-artistico

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati assicurati anche se di interesse storico artistico è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi; pertanto, relativamente alle partite "Beni Immobili/Fabbricati" e "Beni immobili/Fabbricati storici - artistici", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 7 – Sezione 4 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Differenziale storico/artistico".

## Art. 7 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

### A) In caso di perdita totale del bene

I) per i beni immobili/fabbricati: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo del bene con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo solamente il valore dell'area;

per i beni immobili/fabbricati di particolare valore storico-artistico architettonico o di particolare pregio: il costo nonché ogni spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene secondo tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, salvo quanto previsto all'art. 6 della presente sezione "Differenziale Storico-Artistico";

II) per le infrastrutture interrato, oltre che il costo di ricostruzione a nuovo, si intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;

III) per i beni mobili in generale (esclusi i valori e gli oggetti d'arte): il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, caratteristiche, prestazioni ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, doganali e fiscali;

IV) per le opere d'arte: per le opere d'arte assicurate a valore dichiarato: il valore di mercato al momento del sinistro; per le opere d'arte assicurate a stima accettata il valore stimato;

V) per le apparecchiature elettroniche con vetustà non superiore a 5 anni: il costo di rimpiazzo a nuovo del bene, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Per i beni con vetustà superiore a 5 anni, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

VI) per i valori: il valore nominale degli stessi;

### B) in caso di danno parziale:

l) Il costo integrale per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto beni immobili e beni mobili in stato di attività, escluso quindi quanto non più in esercizio in via permanente alla data del sinistro. Non costituiscono "inattività" le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze operative-amministrative dell'Assicurato.

b) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che, quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

c) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

d) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..

e) Per i danni alle merci, si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

f) Per i danni agli archivi, si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

g) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

h) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;

- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;

- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;

- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

i) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

j) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera. Resta inteso che l'importo dell'indennizzo non potrà in ogni caso eccedere il valore di mercato del bene danneggiato o, in caso di bene stimato, il valore riportato nell'elaborato di stima.

k) la ricostruzione potrà avvenire nello stesso luogo o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione e/o il rimpiazzo potranno essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato fermo che la Società non indennizzerà il maggior onere che eventualmente dovesse derivarne.

Nel caso in cui la ricostruzione o il ripristino degli immobili dovesse rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o relative al carico di neve" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche o relative al carico di neve" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

## Art. 8 – Assicurazione con dichiarazione di valore

A) Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite stimate

1.A - BENI IMMOBILI (FABBRICATI/FABBRICATI STORICI)

1.B - BENI IMMOBILI (FABBRICATI STORICI ESENTI IMPOSTE)

comprendono la totalità dei fabbricati e relativi impianti di proprietà del **Comune di Vicenza** e sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri previsti dalla presente polizza, dalla Società specializzata **PRAXI** che ha effettuato la stima iniziale e i successivi aggiornamenti dei quali viene data copia dal Contraente alla Società con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziale e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita di pertinenza riportata in polizza.

B) Limitatamente alle somme/partite assicurate .A - BENI IMMOBILI (FABBRICATI/FABBRICATI STORICI) e 1.B - BENI IMMOBILI (FABBRICATI STORICI esenti imposte) - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del C.C., e in caso di sinistro si procederà in conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza e con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente regolamentazione per quanto riguarda il predetto articolo 1907 C.C..

C) Il Contraente/Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine del periodo di assicurazione (ed entro 180 gg da questo), un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, redatto dallo stimatore indicato al punto A o da altro benevolo dalla Società.

D) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto A) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene fra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza, in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate al punto sopra indicato, comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali, eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (art. 1907 C.C.), quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di riferimento, maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra, non si terrà conto delle maggiori somme:

- imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati, nei valori di polizza soggetti al presente articolo;
- relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto di cui sopra, l'entrata in garanzia dei quali, verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

E) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo e/o quelli esclusi. Qualora tuttavia le risultanze delle stime comportassero per una o più partite prese ciascuna separatamente maggiorazioni superiori al 30% di cui alla leeway contrattualizzata rispetto agli ultimi valori indicati in polizza l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

L'appendice di aggiornamento del premio per l'annualità in corso verrà conteggiata applicando, ai valori in aumento o in riduzione aggiornati e rientranti, in caso di aumento, nella leeway contrattualizzata in polizza, il tasso di polizza previsto per ciascuna partita.

Con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti registrati nel periodo considerato e ricompresi, in caso di aumento, nella leeway del 30%. Sui saldi dei valori in aumento o in riduzione verrà calcolata la regolazione premio applicando i tassi di polizza relativi a ciascuna partita ridotti al 50%.

Le differenze attive o passive relative sia alla regolazione che all'aggiornamento premio dovranno essere corrisposte nei termini previsti all'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - regolazione/aggiornamento premio"

La presente regolamentazione ha durata pari a quella della polizza, ma è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza

## Art.8 BIS –Adeguamento somme assicurate (Leeway Clause)

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite:

- RISCHIO LOCATIVO/FABBRICATI

vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 30% delle stesse.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 30% e, pertanto, la regola proporzionale prevista dall'art.1907 del C.C. Assicurazione Parziale troverà applicazione soltanto in ragione della parte determinata in base alle stime peritali eccedente la suddetta percentuale.

Eventuali aumenti eccedenti la percentuale del 30% dovranno essere oggetto di specifica pattuizione tra le Parti.

Entro 180 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato si impegna a comunicare alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo delle acquisizioni e/o alienazioni avvenute nel periodo assicurativo trascorso.

L'Assicurato non è tenuto a dare nessuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto/disponibilità od alienazione dei fabbricati in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati, è automaticamente operante e decorre/cessa dalle ore 24.00 del giorno in cui l'acquisto/disponibilità od alienazione è formalmente avvenuto.

Sulla base della comunicazione relativa alle acquisizioni/alienazioni effettuata dal Contraente/Assicurato nei termini sopra indicati, la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio applicando il 50% del tasso contrattualizzato in polizza e di adeguamento premio applicando il 100% del tasso contrattualizzato in polizza.

Le differenze attive o passive dovranno essere corrisposte nei termini previsti all'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio"

## Art. 10 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.7 della presente Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo, al netto delle eventuali franchigie di polizza, non superi la somma di € 15.000,00.

### Art.10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### Art.11 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

### Art.12 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.10 della presente Sezione "Limite massimo di indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

### Art. 13 – Reintegro automatico delle somme assicurate

In caso di sinistro furto/rapina/scippo/estorsione di beni e valori (e portavalori) la somma assicurata per il periodo assicurativo in corso, relativamente a ciascuna partita, verrà automaticamente reintegrata, della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio concordato tra le Parti per detto reintegro. L'appendice di reintegro dovrà essere emessa entro 90 giorni dalla data di restituzione della quietanza di indennizzo sottoscritta per accettazione.

Il pagamento dell'appendice dovrà essere effettuato nei termini previsti all'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

### Art.14 - Rinuncia all'azione di rivalsa-surroga

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente/Assicurato nonché delle persone delle quali lo stesso si avvale nello svolgimento della propria attività.

Salvo il caso di dolo, e a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, la Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa nei confronti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, Associazioni, Patronati, Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro in genere, che utilizzano beni di proprietà della Contrente a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proprie attività.



### Art.15 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### Art.16 – Recuperi

In caso di recupero di valori o di quanto assicurato alla partita contenuto la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla polizza per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

### Art.17 – Certificati rilasciati dall'Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se il Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno del Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.).

## SEZIONE 6 -SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### Art.1 – Partite, somme assicurate

<b>PARTIT A</b>	<b>DESCRIZIONE PARTITA</b>	<b>SOMME ASSICURATE</b>
1A	Beni immobili (Fabbricati/Fabbricati storici non esenti)	€ 632.564.000,00
1B	Beni immobili (Fabbricati di interesse storico artistico - DL n.42/2004 - L n. 53/1983) - esenti imposte	€ 358.510.000,00
2	Rischio locativo	€ 0
4	Beni mobili (contenuto) a P.R.A.	€ 10.000.000,00
5	Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano (a PRA)	€ 100.000,00
6	Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00
7	Spese demolizione e sgombero	€ 3.000.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.009.174,000</b>

### Art. 2 - calcolo del premio

<b>PARTI TA</b>	<b>DESCRIZIONE PARTITA</b>	<b>SOMME ASSICURATE</b>	<b>TASSO ANNUO LORDO (promille)</b>	<b>PREMIO ANNUO LORDO</b>
1A	Beni immobili	€ 632.564.000,00		€ .....
1B	Beni immobili (Fabbricati di interesse storico artistico - DLgs n.42/2004 - L n. 53/1983) - esenti imposte	€ 358.510.000,00		€ .....
2	Rischio locativo	€ 0		€ .....
3	Beni mobili (contenuto) a primo rischio assoluto (P.R.A.)	€ 10.000.000,00		€ .....

4	Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano a primo rischio assoluto (P.R.A.)	€ 100.000,00		€ .....
5	Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00		€ .....
6	Spese demolizione e sgombero	€ 3.000.000,00		€ .....
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.009.174,000</b>		€ .....
<b>TASSO LORDO PER FURTO/RAPINA/ESTORSIONE</b>				<i>Da compilare a cura della Compagnia aggiudicataria</i>
(da applicare ai sensi di quanto previsto all'art. 13 "Reintegro automatico" della Sez 5)				

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	.=
<b>Imposte</b>	€	.=
<b>TOTALE</b>	€	.=

### Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e i relativi scoperti e franchigie.

Si precisa che i limiti / sottolimiti sotto indicati devono intendersi in aumento alle franchigie e scoperti convenuti. Nel caso in cui il limite e/o lo scoperto/franchigia sia "per ubicazione" con tale dicitura si intende il singolo fabbricato e relativo contenuto.

Resta comunque inteso fra le Parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie e/o scoperti diversi, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della franchigia e/o scoperto più elevato.

Per i sinistri occorsi ai beni assicurati alla partita "Rete di illuminazione, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano" assicurata a PRA si applicherà unicamente la franchigia prevista in tabella.

FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO NELLA TABELLA CHE SEGUE	€ 2.500,00
--	------------

#### [OPZIONE MIGLIORATIVA 3]

FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE	€ 1.500,00
---	------------

<a href="#">INDICATO NELLA TABELLA CHE SEGUE</a>	
--	--

**TABELLA SOTTOLIMITI SCOPERTI E FRANCHIGIE**

GARANZIA	SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE PER SINISTRO
<b>[OPZIONE BASE]</b> Stop loss	€ 100.000.000,00 per sinistro	=
<b>[OPZIONE MIGLIORATIVA 4]</b> Stop loss	€ 150.000.000,00 per sinistro	=
Spese di demolizione e Sgombero	La partita assicurata in aggiunta a quanto previsto alla Sezione 3 art. 2	Nessuna
Ricorso Terzi e locatari (Sezione 4 art. 3)	La somma assicurata alla partita Ricorso Terzi e locatari	Nessuna
Maggiori Costi (Sezione 4 art. 5)	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuna
Perdita pigioni (Sezione 4 art. 6)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuna
Spese di ricerca guasto (Sezione 4 art. 7)	€ 50.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per periodo assicurativo	€ 1.500 per sinistro
Eventi Atmosferici (Sezione 4 art. 8)	80% delle somme assicurate per singola ubicazione.  Limitatamente ai capannoni pressostatici; € 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo  Neve, ghiaccio e gelo: € 2.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo € 5.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Sezione 4 art. 9)	€ 15.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	<u>Per inondazioni e alluvioni:</u>  Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e il

		<p>massimo di 30.000,00</p> <p><u>Per allagamenti:</u> € 2.500 per sinistro</p>
Eventi Socio-politici (Sezione 4 art. 10)	80% delle somme assicurate per singola ubicazione	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 2.500,00
Terrorismo e sabotaggio (Sezione 4 art. 10)	€ 30.000.000,00	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
Cedimento, franamento, smottamento del terreno (Sezione 4 art. 11)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
Opere di fondazione (Sezione 4 art. 12)	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
Costi di collaudo (Sezione 4 art. 13)	€ 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Crollo e collasso strutturale (Sezione 4 art. 14)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
<b>[OPZIONE BASE]</b> Eventi sismici/Terremoto (Sezione 4 art. 15)	€ 50.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000 per sinistro
<b>[OPZIONE MIGLIORATIVA 5]</b> Eventi sismici/Terremoto (Sezione 4 art. 15)	€ 80.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000 per sinistro
Vetri e cristalli (Sezione 4 art. 16)	€ 5.000,00 per singola lastra con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250,00 per singola lastra
Ricostruzione archivi (Sezione 4 art. 17)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Differenziale storico artistico (Sezione 5 art. 6)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuna

Mancato freddo (Sezione 4 art. 18)	€ 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
<b>[OPZIONE BASE]</b> Spese peritali e per consulenti in genere (Sezione 4 art. 2)	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuna
<b>[OPZIONE MIGLIORATIVA 6]</b> Spese peritali e per consulenti in genere (Sezione 4 art. 2)	€ 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuna
<b>[OPZIONE BASE]</b> Fenomeno elettrico/elettronico (Sezione 4 art. 19)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
<b>[OPZIONE MIGLIORATIVA 7]</b> Fenomeno elettrico/elettronico (Sezione 4 art. 19)	€ 350.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Rete di illuminazione, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano (Sezione 4 art. 20)	Partita assicurata a PRA	Franchigia frontale
Furto – rapina – scippo – estorsione (Sezione 4 art. 21)	Beni mobili (contenuto esclusi i valori): € 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale
	Valori riposti in mezzi di custodia: €. 10.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
	Valori ovunque riposti: € 5.000,00 per sinistro	Nessuna
	Guasti cagionati dai ladri: € 20.000,00 per sinistro	Nessuna
	Furto all'interno di veicoli: € 3.000 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
	Furto e-bike: € 5.000, 00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
furto con destrezza: € 1.500,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro	
Danni durante il trasporto di valori (portavalori) (Sezione 4 art. 22)	€ 5.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Contraffazione di valuta (Sezione 4 art. 23)	€ 500,00 per sinistro e periodo assicurativo	Nessuna franchigia

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art. 4 – Clausola di raccordo** (valida in caso di emissione di contratti distinti per le partite tassabili e quelle esenti)

Nel caso in cui, per motivi amministrativi, la Società ritenesse di emettere due polizze separate a copertura, rispettivamente, delle partite soggette a tassazione e di quelle esenti, si conviene che le due polizze debbano essere considerate contratto unico a tutti gli effetti, compresa la gestione dei sinistri.

Pertanto la denuncia di sinistro inoltrata su uno solo dei due contratti si intenderà automaticamente effettuata anche sull'altro numero di polizza escluso, fin da ora, qualsiasi pregiudizio al riguardo.

Si conviene inoltre che, trattandosi di polizza unica, ancorché emessa con due separati numeri di rubricazione, i limiti di indennizzo, sottolimiti e scoperti e franchigie dovranno essere applicati una sola volta ad ogni sinistro ancorché lo stesso coinvolga sia le partite tassabili che quelle esenti.

**Art. 5 – Riparto di coassicurazione** (valido solo in caso di coassicurazione)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Il Contraente

La Società

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Art. 6 - Clausole vessatorie**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento del premio

Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 11 Foro competente

Sezione 2 Art. 19 Coassicurazione e delega

Sezione 2 Art. 20 Trattamento dei dati

Sezione 2 Art. 21 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sezione 3 Art. 2 Esclusioni

Sezione 5 Art. 7 Adeguamento somme assicurate e determinazione del danno

Sezione 5 Art. 8 Assicurazione con dichiarazione di valore

Sezione 5 Art. 10 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società

---